

Espropriazione definitiva in favore del Comune di S. Giovanni La Punta di immobili per la costruzione del Parco turistico comunale e del campeggio . . . . . Pag. 887

## SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 giugno 1974.

# DECRETI

## PRESIDENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 13 novembre 1974, n. 139-A.

Nomina di due componenti il collegio sindacale della Cassa di Risparmio V. E. per le province siciliane con sede in Palermo.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, concernente le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto lo Statuto della Cassa Centrale di risparmio V. E. per le province siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 1958, n. 150 e successive modificazioni;

Considerato che, a termini dell'art. 20 dello Statuto della Cassa di risparmio, occorre procedere alla nomina dei due componenti il collegio sindacale della Cassa essendo scaduti quelli nominati con i DD.PP. Reg. 23 aprile 1966 e 21 novembre 1966;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28

Decreta

Articolo unico

I signori dottor Paolo De Vita, nato a Trapani il 9 luglio 1918, e dottor Salvatore Sciangula nato a Porto Empedocle il 9 febbraio 1939 sono nominati sindaci della Cassa di risparmio V. E. per le province siciliane con sede in Palermo e rimarranno in carica per un anno fino all'approvazione del bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 novembre 1974.

BONFIGLIO

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Belpasso.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D. L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R. D. 3 giugno 1940 n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, nella seduta del 10 luglio 1972 ha deliberato con verbale n. 45 di sottoporre a vincolo, ai sensi dello art. 1 n.ri 3-4 della citata legge n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento n. 1357 parte dell'estensione del territorio del comune di Belpasso così delimitato: a nord-ovest dal confine con il comune di Paternò, a nord-est dal confine con il comune di Nicolosi, a sud dalla strada comunale Ragalna est-Nicolosi, ivi compresi i duecento metri a valle della stessa dalla contrada Dagala della Vacca all'altezza del confine del comune di Paternò per chiudersi ad est con il confine comunale di Nicolosi;

Considerato che il predetto verbale n. 45, contenente l'elenco di cui sopra, è stato pubblicato nei modi prescritti dell'art. 2 ultimo comma della legge 29 giugno 1939 n. 1497 presso l'albo del comune di Belpasso e presso le sedi delle Associazioni provinciali interessate ed è stato depositato presso i suddetti enti di cui alla legge stessa;

Viste le opposizioni, avverso il suddetto verbale, prodotte dai seguenti interessati: S.p.a. « Monte Capriolo » con sede in Catania; S.p.a. « Ferrandina » con sede in Catania; sig. Comisi Giovanni da Catania;

Considerato che le su citate opposizioni sono ricevibili in quanto sono pervenute tramite la Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale di Catania entro il termine prescritto dall'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che le suddette opposizioni possono essere riunite in quanto contengono gli stessi gravami avverso il su citato verbale n. 45;

Vista la nota prot. n. 6343 del 31 luglio 1974 con la quale il Soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale di Catania adduce le proprie controdeduzioni in merito alle opposizioni in parole;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497 non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere affinché queste non rechino pregiudizio all'aspetto esteriore della località medesima;

Considerato che il territorio comunale di Belpasso è caratterizzato, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri Comuni limitrofi da bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze degradanti ricche di boschi e vigneti;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, mentre i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabile soltanto nel comprensorio etneo;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle suddette zone, come appresso delimitate;

#### Decreto

#### Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del territorio comunale di Belpasso, meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto, la cui superficie viene così delimitata: a nord-ovest, dal confine con il Comune di Paternò, a nord-est dal confine con il Comune di Nicolosi, a sud dalla strada comunale Ragalna est-Nicolosi, ivi compresi i duecento metri a valle della stessa dalla contrada Dagala della Vacca, all'altezza del confine del comune di Paternò per chiudersi ad est con il confine comunale di Nicolosi.

#### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 45 della seduta del 10 luglio 1972 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

#### Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti competente, al comune di Belpasso, perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio del Comune medesimo.

#### Art. 4

Altra copia della predetta Gazzetta, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del predetto Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai Monumenti di Catania comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 18 ottobre 1974.

BONFIGLIO

Allegato

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI  
DELLA SICILIA ORIENTALE  
CATANIA

Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania

Verbale n. 45 della seduta del 10 luglio 1972

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 10 di luglio alle ore 18,30, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera del 19 luglio 1972 si è riunita la Commissione Provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis)

Quinto argomento: Vincolo paesistico di parte del territorio comunale di Belpasso:

sono presenti e votanti i signori:

- 1) dott. arch. Enrico Ambra - presidente;
  - 2) dott. arch. Paolo Paolini - soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale - vice presidente;
  - 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'E.P.T. di Catania - componente;
  - 4) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Catania - componente;
  - 5) dott. ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione Prov.le degli Industriali di Catania - componente;
  - 6) dott. Placido Gimbo - rappresentante dell'Ispettorato forestale di Catania - componente;
  - 7) sig. Sebastiano Raciti - sindaco di Belpasso - componente;
- Funge da segretario il dott. Licia Costa della Soprintendenza ai Monumenti di Catania.

Assente, benchè regolarmente invitato il dott. arch. Gaetano Ficara - rappresentante dell'Associazione provinciale professionisti e artisti di Catania.

Il presidente propone anche per questo Comune di sottoporre a vincolo quella parte del territorio comunale che a partire dalle pendici dell'Etna, corrispondenti all'incirca alla quota 900-1000 sale verso l'Etna.

Pertanto

La Commissione

Considerato che il territorio comunale di Belpasso costituisce, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenerario dell'Etna e delle balze degradanti ricche di bocchè e vigneti;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto possiedono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazione del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ore geologiche, i conii dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo;

Delibera

all'unanimità, col voto favorevole dei signori: arch. Enrico Ambra - presidente; arch. Paolo Paolini - vice presidente; avv. Filippo Ielo - presidente dell'E.P.T. - componente; dott. Lorenzo Leonardi - componente; ing. Alfio Faro - componente; dott. Placido Gimbo - componente; sig. Sebastiano Raciti - sindaco di Belpasso - componente, di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 l'estensione del territorio del comune di Belpasso delimitato a nord-ovest dal confine con il Comune di Paternò, a nord-est dal confine con il comune di Nicolosi a sud dalla strada comunale Ragalna est - Nicolosi, ivi compresi i 200 metri a Valle della stessa dalla contrada Dagala della Vacca all'altezza del confine del Comune di Paternò per chiudersi ad est con il confine comunale di Nicolosi.

(Omissis)

Il Presidente:

f.to AMBRA

(1598)

DECRETO 28 dicembre 1973.

Disposizioni in materia di rimborsi di somme versate alla Gazzetta Ufficiale della Regione in eccedenza rispetto ai canoni di abbonamento ed ai prezzi di fascicoli ed inserzioni

L'ASSESSORE DELEGATO  
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visti i decreti presidenziali 20 ottobre 1971 e 30 dicembre 1969, con i quali sono stati stabiliti, rispettivamente, i canoni di abbonamento ed i prezzi dei fascicoli e delle inserzioni riguardanti la Gazzetta Ufficiale della Regione;